



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 237 del 18-11-2025

Registro generale n. 721

Oggetto: *Approvazione avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi educativi per la prima infanzia, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi di legge.*

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE FF IV SETTORE

Visti :

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali*” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “*Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011*”;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n. 31 del 19/04/2017;
- il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15.02.2018 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 28.10.2022.

Richiamati :

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.09.2024 con cui è stato approvato il “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025 – 2027”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2024 relativa all’approvazione della “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) - Periodo 2025-2027 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2025, esecutiva, con cui è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.03.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO).

CONSIDERATO che, con decreto sindacale n.15/2022, al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico ad interim di dirigente "IV Settore – Servizi Generali e di Comunità";

VISTA la legge 08.11.2000, n. 328 che all'art. 11, comma 3 individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative in materia di accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 della medesima L. 328/2000;

VISTA la L.R. 28.04.2000, n. 76 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" pubblicata sul BURA n.16 ordinario del 09.06.2000, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia;

VISTA la D.G.R. n. 565 del 26.06.2001, pubblicata sul BURA n. 87 speciale del 01.08.2001, con la quale sono state approvate le "Direttive generali di attuazione" della citata L.R. n. 76/2000;

VISTA la L.R. 04.01.2005, n. 2 pubblicata sul BURA n. 3 del 14.01.2005, recante "Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITAMENTO dei soggetti eroganti servizi alla persona";

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 2/2005 subordina ad apposito Regolamento la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accREDITAMENTO dei soggetti gestori di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. n. 76/2000 di natura pubblica e privata, operanti in Abruzzo e già autorizzati ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. n. 2/2005;

EVIDENZIATO che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica aggiuntiva 2007-2013 adottato con decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13.07.2007, ha definito, mediante il Piano d'azione approvato con DGR n. 579 del 01 luglio 2008, le procedure e le modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato ai cosiddetti "Obiettivi di Servizio";

CONSIDERATO che l'indicatore dell'obiettivo di servizio S.05 denominato "Aumentare i servizi di cura per l'infanzia. Presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia, misurato con la percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asili nido, micronidi e/o altri servizi integrativi ed innovativi)", rappresenta uno degli indicatori individuati per i servizi socio educativi per prima la infanzia ricompresi nell'Obiettivo 2, Priorità 1 "Migliorare la diffusione e la capacità di presa in carico del sistema regionale di servizi socio-educativi per la prima infanzia", che prevede il conseguimento del target al 2013 del 12%

relativo all'aumento dell'utenza potenziale complessiva nei servizi all'infanzia gestiti direttamente dagli enti pubblici, dai gestori privati convenzionati o tramite acquisto di posti bambino presso servizi gestiti da privati accreditati;

CONSIDERATO, altresì, che per il raggiungimento degli obiettivi di servizio sopra descritti si è reso necessario ampliare l'offerta relativa ai servizi all'infanzia anche mediante l'accreditamento di soggetti pubblici e privati;

RILEVATO che il citato QSN prevede tra gli obiettivi, tra l'altro, interventi atti ad aumentare i servizi di cura alla persona per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche mediante la diffusione dei servizi per l'infanzia;

PRESO ATTO che, nelle more dell'emanazione del Regolamento di attuazione della L.R. n. 2/2005, la Giunta Regionale, al fine di implementare la qualificazione del sistema locale integrato dei servizi alla prima infanzia e promuovere la differenziazione dell'offerta complessiva, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 23 dicembre 2011 ha **approvato la *"Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia"***, successivamente modificato e integrato con DGR 393/2012

RICHIAMATA la DGR 833/2015 "Avvio di una nuova sperimentazione del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia"

VISTA la DGR n. 477 del 23.08.2022 -SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DPR 160/2010 – Modulistica unificata e standardizzata regionale riguardante la *"Domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di strutture per la prima infanzia"*, con la quale è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata regionale, di cui all'allegato "A" relativa alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (nido per l'infanzia-micro-nido-nido aziendale e altro) di cui alla Tabella A del D.lgs 222/2016 sez 14 punto 104 alla L.R. 28.04.2000 n.76 e s.m.i. e alle D.G.R. 565/2001;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge n. 107 del 13.07.2015" ed in particolare:

- gli artt. 1, 2 e 4 che hanno istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- in particolare l'art. 2 comma 3, lettera b) che disciplina le sezioni primavera e l'art. 2 comma 3 lettera c) che disciplina i servizi integrativi, dettagliatamente nei punti 1 e 3;
- l'art. 6 che, nel delineare le funzioni delle Regioni, specifica che "le Regioni programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale" e che "le Regioni definiscono gli

standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia e disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli Enti locali" (comma 1 lettera a) e lettera f);

- l'art. 7 che stabilisce funzioni e compiti degli Enti locali, richiamando il loro ruolo di governance a livello locale sia per attivare, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, sia per coordinare la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio al fine di assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

CONSIDERATO che il Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi delle normative richiamate, è competente al rilascio dell'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia, previo parere dell'Organismo Tecnico Collegiale (O.T.C.);

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n.335 del 09.10.2025 "Istituzione dell'Organismo Tecnico Collegiale (O.T.C.) per l' accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della L.R. n. 2/2005 e della D.G.R. n. 393/2012" con la quale si istituiva, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi l'**Organismo Tecnico Collegiale (O.T.C.)** ai fini dell'esame delle istanze di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, in attuazione della L.R. n. 2/2005 e della D.G.R. n. 393/2012, e si stabiliva che l'O.T.C. è composto da:

- il/la Responsabile della Struttura Amministrativa competente in materia di servizi alla persona, con funzioni di Presidente;
- due esperti in materia educativa per la prima infanzia, scelti tra figure con comprovata esperienza e formazione nel settore pedagogico ed educativo;

ACCLARATO dunque che si rende necessario approvare apposito avviso pubblico per l'accREDITAMENTO dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi educativi per la prima infanzia, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. n. 2/2005, e degli articoli 57 e 58 delle *Direttive generali di attuazione* della L.R. 76/2000 approvate con DGR 565/2001, richiamate dall'art. 5, commi 1 e 3, della medesima L.R. n. 2/2005, e ai sensi della DGR n.477 del 23.08.2022 riassumendolo come segue :

1. Possono produrre istanza per il rilascio del provvedimento di accreditamento i soggetti pubblici e i soggetti privati che erogano servizi educativi per la prima infanzia (asili nido, micronidi e altre strutture, di cui all'art. 2 comma 3 lettere b) e c) punti -1 e -2 del d.lgs 65/2017), già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. n. 2/2005, e degli articoli 57 e 58 delle *Direttive generali di attuazione* della L.R. 76/2000 approvate con DGR 565/2001, richiamate dall'art. 5, commi 1 e 3, della medesima L.R. n. 2/2005, e ai sensi della DGR n.477 del 23.08.2022.

È escluso ogni automatismo nell'estensione del rapporto di accreditamento (anche in caso di successione tra enti), dovendosi sempre accertare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa vigente.

Da quanto sopra consegue che:

- l'oggetto dell'accreditamento è l'oggetto dell'autorizzazione al funzionamento posseduta), pur essendo possibile che il primo possa riguardare anche solo una parte della seconda;
- autorizzazione al funzionamento ed accreditamento sono relativi al soggetto gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta e che presenta l'autorizzazione al funzionamento e l'istanza di accreditamento;
- se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta, sono necessarie distinte autorizzazioni e, quindi, distinti accreditamenti;
- gli atti tra privati che dovessero avere ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta e, quindi, il subentro di un soggetto ad un altro nella gestione, non hanno efficacia ai fini dei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto, con particolare riferimento all'accreditamento, occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso dal comune.
- Il legale rappresentante del soggetto gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di onorabilità. Nello specifico il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare:
 - l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto alla gestione dell'unità di offerta sociale, in ottemperanza a:

art. 67, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) che prevede l'inibizione all'esercizio di attività economiche per soggetti colpiti da misure di prevenzione;
articoli 94-98 del d. lgs. n. 36/2023 che ridisegnano i confini relativi alle cause da esclusione negli appalti pubblici per condanne penali o gravi illeciti professionali;
 - di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza.
- Il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare di garantire la piena conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003.
- In presenza di servizi socio - assistenziali rivolti a minori o ad altre categorie vulnerabili, si applicano inoltre le prescrizioni previste dal d.lgs. n. 39/2014.

In generale, il legale rappresentante non deve essere incorso in un illecito penale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità professionale con riferimento alla gestione dell'unità d'offerta. Eventuali procedimenti penali pendenti devono essere valutati in relazione all'integrità e affidabilità professionale in riferimento alla gestione dell'unità d'offerta. È richiesta l'assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell'unità d'offerta nei confronti del legale rappresentante.

- Il Legale rappresentante del servizio educativo, in sede di istanza, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, deve altresì dichiarare:
 - a) di accogliere bambini e bambine di età 0 - 3 anni senza distinzione di religione, etnia e condizione sociale e personale;

- b) di garantire l'accessibilità e la fruizione del servizio ai bambini disabili o in condizioni sociali svantaggiate;
- c) la proprietà o il titolo di godimento dell'immobile ove viene erogato il servizio;
- d) la conformità della struttura alla normativa vigente in tema di sicurezza antisismica;
- e) dichiarare, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 2/2005, in ordine alla formazione degli operatori, di garantire la partecipazione a corsi di formazione permanente promossi dagli Enti locali o a percorsi di qualificazione del servizio attivati in sinergia tra vari soggetti gestori, pubblici e privati, della durata minima di 30 ore annuali;
- f) la disponibilità di adesione a iniziative di collaborazione per la costituzione di reti di operatori pubblici e privati, al fine di realizzare un sistema territoriale educativo integrato;

Il legale Rappresentante deve, inoltre, attestare:

- a) gli interventi adottati per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- b) l'apertura minima annuale dei servizi educativi per la prima infanzia, per la quale si rinvia a quanto disposto dalle Direttive approvate con DGR n. 565/2001, segnatamente agli artt. nn. 9, 20 e 32;
- c) la professionalità delle figure professionali utilizzate per l'erogazione del servizio in rapporto alla specificità dei singoli contesti organizzativi:
 - per il personale educativo: Coordinatore psico-pedagogico, Educatore;
 - per il personale addetto ai servizi generali: Assistente all'infanzia, addetto alla conduzione della cucina e alla preparazione dei pasti (come specificato agli artt. 5, 6, 7 della "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia – Modifiche ed integrazioni" di cui DGR vigente;
- d) il possesso della Carta dei Servizi contenente, tra l'altro, il Progetto Pedagogico, di cui all'Allegato A DGR 393/2012, sottoscritto dal Coordinatore Pedagogico responsabile del servizio e dall'Educatore nei servizi per la prima infanzia.
- e) strumenti e metodologie di monitoraggio e di autovalutazione del servizio, nonché procedure di rilevazione della soddisfazione degli utenti, da trasmettere con cadenza annuale al Comune che ha rilasciato il provvedimento di accreditamento;

PRECISATO, dunque, che, per ottenere l'accreditamento, è necessario seguire le seguenti disposizioni procedurali:

- L'istanza va presentata dal Legale rappresentante del soggetto richiedente presso l'Urp del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- L'istanza deve contenere:
 - a. i dati identificativi del Legale rappresentante dell'organismo richiedente;
 - b. i dati analitici del servizio per il quale si produce istanza di accreditamento;
 - c. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti nell'art. 3, comma 1, elencati singolarmente

In allegato all'istanza, devono essere allegati i documenti previsti dall'art.3 comma2, lett. a), b),c), d) della "Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia – Modifiche ed integrazioni" di cui alla DGR 393/2012

- A seguito di presentazione dell'istanza di accreditamento, il competente ufficio comunale procederà alla verifica del possesso dei requisiti tramite l'esame documentale ed il controllo della regolarità delle autocertificazioni attraverso la verifica della completezza dell'elenco dei requisiti necessari, fermo restando che l'Ente gestore dovrà esibire, qualora richiesto, gli atti conservati presso l'unità d'offerta medesima ed anche tramite sopralluogo della struttura, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data dell'istanza. La presentazione di una richiesta incompleta determina, in ragione delle valutazioni rimesse all'ufficio competente, la fissazione di un termine per l'integrazione della documentazione.
- Al termine dell'istruttoria e degli accertamenti previsti, il Comune concede o nega l'accredimento con provvedimento motivato e comunica l'esito all'ente gestore richiedente e provvede all'inserimento del soggetto accreditato in un registro di ambito appositamente costituito;
- Il soggetto risulterà accreditato con decorrenza dalla data dell'atto di accreditamento.
- Il Registro delle Unità d'Offerta Sociali per la Prima Infanzia accreditate (asili nido, micronidi e altre strutture, di cui all'art. 2 comma 3 lettere b) e c) punti -1 e -2 del d.lgs 65/2017), è permanente, coerentemente con la durata dell'accredimento prevista al successivo articolo , e verrà aggiornato annualmente, prevedendo nuove iscrizioni e/o cancellazioni, sulla base delle istanze ricevute e fatte salve modifiche e/o integrazioni legate alle norme di riferimento.
- Qualora un soggetto intenda recedere dall'accredimento è tenuto a darne comunicazione al Comune sede dell'unità di offerta sociale.
- L'accredimento deve essere nuovamente richiesto in tutti i casi in cui è necessaria la presentazione di una nuova autorizzazione al funzionamento
- Il Registro delle Unità d'Offerta Sociali per la Prima Infanzia accreditate sarà pubblicato sul sito dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTA:

- la Deliberazione di Giunta n. 80 del 20.03.2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con il codice di processo P85 "*Attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti a persone fisiche e/ o giuridiche*" appartenente all'area di rischio "*B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)*", sono classificati nell'allegato B a rischio **MEDIO**, e sono previste le seguenti misure specifiche:

- a) verifica oggettiva dell'interesse pubblico in ordine alla concessione del contributo e rispetto del regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni
- b) compilazione all'atto di liquidazione della check list di controllo
- le misure trovano applicazione nei seguenti termini:
 - a) l'accreditamento è una atto dovuto previsto dalle norme di legge che qualifica le strutture nell'interesse generale; verifica oggettiva dell'interesse pubblico in ordine alla concessione del contributo e rispetto del regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni
 - b) non ci sono liquidazioni e pertanto la misura specifica non trova applicazione;
- sono operative e rispettate le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amministrativa e in particolare:
- la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione che verranno assolti con la pubblicazione dell'avviso rivolto alle strutture;
- il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi che nel caso di specie allo stato non rilevano:
- o è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti; – il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy, è il DPO FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n.33 Ladispoli 00055 RM – P.I. [REDACTED];

ACCERTATO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- la L. n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

VISTI, altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione Giuntale n.79 del 31.3.2022 art.28 Competenze e funzioni dei responsabili di

Settore;

- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.80 del 27.12.2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19.4.2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.1 del 15.02.2010 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n.74 del 28.10.2022;

DATO ATTO che non occorre sottoporre l'atto a visto di regolarità contabile poiché l'atto in sé non comporta effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico/finanziaria e patrimoniale dell'Ente: con la costituzione dell'Organismo verrà eventualmente stabilito un gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni l'organo;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi del art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi educativi per la prima infanzia, già in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. n. 2/2005, e degli articoli 57 e 58 delle *Direttive generali di attuazione* della L.R. 76/2000 approvate con DGR 565/2001, richiamate dall'art. 5, commi 1 e 3, della medesima L.R. n. 2/2005, e ai sensi della DGR n.477 del 23.08.2022 allegato al presente atto quale parte integrante;
3. Di dare atto che l'avviso in questione sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul Sito istituzionale dell'Ente www.comune.roseto.te.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di rendere noto ai sensi degli articolo 7 e seguenti della Legge 241/90 che il responsabile unico del procedimento è il Funzionario Delegato Dott. Lorena Marcelli;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Segretario Comunale
Dirigente IV Settore Servizio II

Dott.ssa Raffaella D'Egidio